

STATUTO PER LA FONDAZIONE "IGNAZIO FOTI" DI BASICÒ

(approvato nel presente testo definitivo di nr.28 articolo 11 con deliberazione nr.132 del 10 aprile 1946).

C A P O I°

Art.1- La Fondazione "Ignazio Foti" con sede in Basicò (Messina), eretta in ente morale col R.D. 19.2.1940 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno nr.110 dell'11 maggio 1940, avente attualmente un patrimonio che si può approssimativamente valutare in 30 milioni di lire, trae origine dagli atti di ultima volontà del Sig. Ignazio Foti fu Antonino da Basicò pubblicati dal Notaio Felice Maimone di Barcellona il dì 8 settembre 1937, registrati in Castoreale al nr.139 del 28 stesso mese nonché dalla sentenza della Corte di Appello di Messina in data 4-18 marzo 1940, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione in data 7 marzo-30 aprile 1941, nella causa intentata dagli eredi Salvo Maria Caterina e Tommasina contro i Salesiani di Barcellona, indicati, nei citati atti di ultima volontà, quali eredi universali.

Art.2- La Fondazione ha un duplice scopo:

a) scopo principale é di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, mantenimento, educazione morale e religiosa e alla istruzione di orfani poveri, di uno solo dei genitori se femmine, e di tutti e due se maschi, in due Orfanotrofi da creare in Basicò, servendosi rispettivamente dell'opera dei Salesiani di Don Bosco per i maschi e di quella delle Figlie di Maria Ausiliatrice per le femmine, giusta la volontà del Fondatore/ Subordinatamente alla disponibilità dei posti é data facoltà ai due Orfanotrofi di accettare, gratuitamente o meno, anche minori ~~anzar~~ bisognosi di ogni categoria.

Non possono essere accolti orfani che non abbiano compiuto il 6° anno di età ed abbiano superato l'11° di età. Per ciascuno dei ricoverati deve preventivamente richiedere il certificato di vaccinazione e il certificato di sana costituzione fisica.

Non possono essere ricoverati i deficienti e quelli che fossero affetti da difetti fisici che rendano impossibile la loro convivenza in comunità. Viene dato atto nel presente Statuto che l'Orfanotrofio femminile in Basicò ha già cominciato a funzionare in data 20 gennaio 1939, risultando affidate alle Figlie di Maria Ausiliatrice.

b) Scopo secondario e subordinato alle entrate della Fondazione é il mantenimento in luogo di ricovero o di cure, ovvero mediante sussidi, di vecchi al di là dei settantacinque anni, infermi o poveri.

La Fondazione ha l'onere della cura, del miglioramento e della riparazione della Cappella cimiteriale del Testatore Ignazio Foti nel Comune di Basicò e delle tombe dei suoi familiari che trovansi nel recinto, e di mantenere nella Cappella il servizio religioso nei giorni stabiliti dal Fondatore.

Vengono, infine, riconosciuti, come sinora é stato praticato, i seguenti legati onerosi disposti dal Fondatore:

1°) legato perpetuo di 3.3000 annue all'ospedale Cutrone-Zodda di Barcellona P.G. con l'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente uno o due letti per ammalati poveri di Basicò o di Tripi o di

Falcone.

2°) Legato perpetuo di £.5000 annue al Comune di Basiglio per l'illuminazione elettrica del paese con l'obbligo di mantenere una lampada accesa in permanenza davanti al busto del barone Ludovico Foti nella piazza.

3°) Vitalizio di £.900 annue da pagare a quadrimestri anticipati a Carini Vincenza da Basiglio.

4°) Vitalizio di £.10 al giorno al sig. Matteo Giuseppe Lombardo, da Tripi, campiere del Fondatore.

Art.3- Salva sempre la preferenza voluta dalle disposizioni di legge, nel caso di disponibilità nei due orfanotrofi, di posti gratuiti, sono preferiti gli orfani i quali non hanno congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte e si trovano in maggiore abbandono, poi gli orfani d'entrambi i genitori ed infine gli orfani di padre.

Art.4- I ricoverati ricevono tanto l'istruzione elementare quanto quella pratica nell'interno degli orfanotrofi secondo le norme stabilite dalle leggi. Il Ministero della Pubblica Istruzione avrà sempre facoltà di fare eseguire ispezioni negli Orfanotrofi allo scopo di accertare le forme e i risultati dell'insegnamento.

Art.5- L'Orfanotrofio maschile avrà carattere agrario, quello femminile oltre gli insegnamenti pratici e teorici, che meglio si addicono alle donne, impartirà anche quelli indispensabili al buon andamento della casa.

Gli orfani che diano serio affidamento per un'arte o mestiere possono essere ricoverati in altri istituti attrezzati all'uopo e che diano affidamento. Le spese relative non dovranno eccedere quelle che si sarebbero incontrate per il mantenimento di tali alunni nell'Orfanotrofio della Fondazione.

Art.6- Gli insegnamenti da impartirsi agli alunni sono quelli previsti dai programmi vigenti per le RR. Scuole Secondarie di Avvicinamento Professionale a tipo agrario. Tali insegnamenti devono essere affidati a persone fornite dei necessari titoli e requisiti.

Per quanto riguarda l'educazione fisica, questa sarà impartita secondo le direttive del Ministero della Pubblica Istruzione.

Occorre anche inculcare agli alunni l'abitudine alla sincerità, al rispetto reciproco, all'ordine, all'amor del lavoro, al sentimento della propria responsabilità, alla pulizia ed insomma a quanto occorre a formare il carattere civile.

Art.7- Negli Orfanotrofi è vietata ogni diversità di trattamento, fra gli alunni accolti gratuitamente e quelli ammessi a pagamento.

Art.8- Scoprendosi che un alunno sia stato ricoverato indebitamente a titolo gratuito per qualsiasi causa, l'amministrazione deve ripeterlo da chi di diritto il pagamento delle rette e procedere al licenziamento.

Art.9- Gli alunni i quali abbiano sufficientemente profittato dell'insegnamento agrario e professionale possono essere ammessi alla compartecipazione degli utili dei lavori cui presero parte, nella misura stabilita dal Regolamento interno degli Orfanotrofi.

Le quote spettanti agli alunni sono depositate mensilmente presso la Cassa Postale di Risparmio, mediante libretti individuali da consegnare a chi di diritto all'uscita degli interessati dall'istituto.

Art.10- Gli alunni vengono licenziati quando abbiano compiuto l'in

- 3 -

tere corse, ed in ogni caso, al compimento del 18° anno di età. Debbono essere licenziati prima quelli per i quali sia cessato il bisogno di fruire della pubblica beneficenza.

Possono essere licenziati prima del termine predetto gli organi ai quali si offre l'occasione, mediante un conveniente collocamento, di migliorare la propria sorte.

Art. 11- L'espulsione per indisciplinatezza o per cattiva condotta è inflitta secondo il regolamento interno che si uniformerà per tale parte alle disposizioni degli istituti religiosi che sono preposti alla direzione degli orfanotrofi.

Art. 12- Il licenziamento o l'espulsione degli alunni che abbisognano di collocamento o della pubblica assistenza sono notificati alla competente autorità tutoria per evitare che i licenziati o gli espulsi siano abbandonati a loro stessi.

Art. 13- Gli alunni licenziati prima del limite di età, possono, quando cessino i motivi del licenziamento, concorrere ai posti che si facciano vacanti nella Fondazione.

Art. 14- La Fondazione può, o da sola o in federazione con altri enti, istituire colonie montane o marine la cui direzione rimane sempre affidata alle comunità religiose preposte agli Orfanotrofi.

Art. 15- La Fondazione provvede al proprio scopo con le rendite del patrimonio o con ogni introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

CAPO 2°: Consiglio d'Amministrazione.

Art. 16- La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di 5 membri compreso il Presidente che di diritto è sempre Salesiano. Tre consiglieri, tra cui il Presidente, saranno nominati dall'Ispettore dei Salesiani di Sicilia, sentito il Consiglio Ispettorale, gli altri 2 dalla Giunta comunale di Basiglio. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.

Art. 17- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il componente più anziano di nomina, ed in pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

Art. 18- I membri del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso ed il Prefetto la può promuovere.

CAPO 3°: Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19- Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo, ai sensi degli artt. 6 del R.D. 30.12.1923, nr.2841 e 1 del R.D. Legge 20.2.1927, nr.257; le altre ogni volta lo richieda un motivo urgente, sia per invito del presidente sia per domanda sottoscritta da tre almeno dei componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'autorità governativa.

Art.20- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; quando si tratti di questioni concernenti persone, hanno luogo sempre a voti segreti.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusta l'art.15 della legge 17 luglio 1890 nr.6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art.21- I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti, quando qualcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art.22- Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione ed al regolare funzionamento dei due organi mediante apposite convenzioni periodiche, delibera i regolamenti di amministrazione della Fondazione, del personale, promuove quando occorra le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nomina sospende e licenzia gli impiegati ed i salariati, delibera circa l'ammissione degli alunni e circa quanto è disposto negli articoli 5 e 14, delibera in genere su tutti gli affari che interessano la Fondazione.

CAPO 4°: Attribuzioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Art.23- Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta la Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio, provvede per l'assicurazione degli Orfani nei casi prescritti dalla legge, cura il buon andamento della Fondazione, sospende per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e i salariati, e, nei casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al consiglio di amministrazione, in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO 5°: Avvertenza e norme generali di amministrazione.-

Art.24- Il servizio di esazione e di cassa è fatto di regola dallo esattore comunale. Nel caso in cui la Fondazione venga autorizzata ad avere un tesoriere proprio, a questi non si può conferire un compenso superiore a quello che spetta all'esattore comunale. Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi a termine di legge.

Art.25- I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del Consigliere che soppintende al servizio cui si riferisce il mandato, in difetto, del membro anziano, e di quella del Segretario.

Art.26- I modi di nomina, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale, sono fissati dal regolamento interno.

Art.27- Sono pure materia di disposizioni regolamentari: le norme circa la pubblicazione degli avvisi di concorso per l'ammissione degli organi e per la nomina del personale stipendiato, i termini

per le rispettive domande e l'indicazione dei documenti da allegare alle medesime; la disciplina interna, l'igiene, la pulizia, gli esercizi fisici, e quanto altro sia opportuno per il regolare andamento della fondazione e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

CAPO 6°: Disposizioni finali.

Art. 28- Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Barcellona P.G. (Sede provvisoria della fondazione) 10.4.1946

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto in esecuzione del decreto di approvazione in data 25.9.1946

IL MINISTRO
f/to De Gasperi


P.C.C.
IL CAPO DIVISIONE
f.to illegibile

P.C.C.
Messina, 12 Nov. 1952
IL CONSIGLIERE
f.to Vitarelli

Per copia conforme.

Basico, 27 ottobre 1953

IL SEGRETARIO



VISTO: IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(dr. Ignazio Lombardo)